

Giuseppe Giorgi

Notaio

ALLEGATO "B" AL REP.N. 101235/30568.....

.....STATUTO DELLA FONDAZIONE.....

....."FONDAZIONE PENSIONATO LIVIA CAVALIERI GALLERANI".....

.....TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI.....

ART. 1 – DENOMINAZIONE ED ORIGINE.....

È costituita, ai sensi del vigente codice civile, la "Fondazione Pensionato Livia Cavalieri Gallerani"......

A decorrere dalla data di effettivo ingresso nel RUNTS – Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, la Fondazione utilizza, in seno alla propria denominazione, la locuzione “ENTE DEL TERZO SETTORE”, ovvero l’acronimo “ETS”. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione trae la sua origine dal testamento pubblico della signora Livia Cavalieri vedova Gallerani in data 11 agosto 1946, 12 pubblicato per atto del notaio Vincenzo Lucci di Ferrara in data 12 agosto 1946 rep. n. 943/49/52-444.

La Fondazione giuridicamente riconosciuta quale IPAB dal D.P.R. 10 agosto 1948 n. 26030.28 con la denominazione "Pensionato Livia Cavalieri Gallerani" ha assunto personalità giuridica di diritto privato con il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 14 aprile 2000 n. 180.

Art. 2 - SEDE.....

La Fondazione ha sede nel Comune di Cento, all’indirizzo risultante presso il Registro delle Persone giuridiche, ovvero presso il RUNTS una volta iscritta.

Le variazioni di sede all’interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria.

Il trasferimento di sede in altro Comune implica variazione statutaria e deve esse-

		re assunta per atto pubblico.....	
		Art. 3 - SCOPO E OGGETTO.....	
		La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidarietà e di utilità so-	
		ciale, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro.....	
		La Fondazione opera, quale ente del terzo settore, ai sensi del Decreto Legislativo	
		n. 117/2017 esercitando, in via stabile e principale, una o più attività di interesse	
		generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
		nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.....	
		Ai fini del presente statuto, si considerano attività di interesse generale, le attività	
		di cui all’art. 5 D.lgs 117/2017, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i),	
		p), e w) di seguito richiamate; cioè a dire:.....	
		• interventi e servizi sociali, di cui all’art. 5, lett. a) D.lgs 117/2017;.....	
		• interventi e prestazioni sanitarie, di cui all’art. 5, lett. b) D.lgs 117/2017;.....	
		• prestazioni socio-sanitarie, di cui all’art. 5, lett. c) D.lgs 117/2017.....	
		• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interes-	
		se sociale, di cui all’art. 5, lett. i) D.lgs 117/2017;.....	
		• servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di	
		persone svantaggiate, ex art. 5, lett. p) D.lgs 117/2017.....	
		• promozione e tutela dei diritti umani delle persone, ex art. 5, lett w) D.lgs	
		117/2017.....	
		Tutte le attività istituzionali della Fondazione si intendono svolte entro i limiti e le	
		condizioni previste dal Codice del terzo settore, ai sensi dell’art. 5 D.lgs	
		117/2017.....	
		In tale ambito, la Fondazione in specie si prefigge in particolare di svolgere le se-	
		guenti attività:.....	
		2	

Servizi di ospitalità, assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone anziane, ed a persone in condizione di svantaggio fisico, sociale, economico, familiare o a rischio di emarginazione.

La Fondazione si prefigge inoltre di contribuire a promuovere ed a salvaguardare la salute della persona, sviluppando progetti di autonomia e di autosufficienza, ivi compresa l'assistenza domiciliare ad anziani, persone svantaggiate e soggetti bisognosi di cure in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario.

Tali attività potranno quindi essere realizzate (i) sia in seno alle strutture della Fondazione, (ii) sia mediante la creazione di appartamenti protetti o “strutture diffuse” all’uopo individuate sul territorio; (iii) sia infine “a domicilio” presso le abitazioni dei soggetti beneficiari.

In tale contesto la Fondazione potrà promuovere e gestire servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, centri di aggregazione, e simili, a favore di persone anziane e/o svantaggiate, sia gestire servizi domiciliari per i medesimi fini.

La Fondazione potrà promuovere, attuare e sostenere attività orientate all’ascolto, all’osservazione e al monitoraggio sociale, a favore di anziani, persone svantaggiate e relative famiglie, nel proprio territorio di intervento.

La Fondazione potrà inoltre promuovere la tutela dei diritti delle persone anziane, o con disabilità, o altrimenti svantaggiate, e delle loro famiglie.

La Fondazione potrà promuovere, sostenere e realizzare attività di formazione professionale e di inserimento o reinserimento al lavoro, a favore di anziani, persone disabili, e soggetti svantaggiati in relazione alle proprie condizioni fisiche,

sociali, familiari o economiche.

La Fondazione potrà promuovere, attuare e sostenere l'attività sportiva a favore di anziani, disabili, persone svantaggiate e adulti in genere, a scopo non solo riabilitativo, ma anche di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, la ginnastica dolce, la ginnastica posturale, la camminata leggera, lo yoga, ed altre attività di educazione fisica non agonistica.

La Fondazione potrà inoltre svolgere “attività diverse” di cui all’art. 6 D.lgs 117/2017 e relative norme attuative, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione delle specifiche attività diverse è rimessa alla valutazione del Consiglio di amministrazione, il quale documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse nella relazione di missione in seno al bilancio d’esercizio.

La Fondazione potrà collaborare con soggetti di natura pubblica e privata, operanti nei settori sociali, socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari, anche stipulando con essi apposite convenzioni al fine di realizzare, razionalizzare e migliorare i propri servizi assistenziali rivolti prioritariamente alla popolazione anziana ed alle persone svantaggiate.

La fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione potrà avvalersi di volontari:

Art. 4 - MODALITA' DI INTERVENTO NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI...

Il fine istituzionale della Fondazione viene perseguito attraverso lo svolgimento
dei servizi di preminente interesse generale previsti dal presente statuto.

	L'Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.....	
	Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate all'attività dell'Ente può essere istituito un Comitato Consultivo la cui composizione, compiti e modalità di funzionamento sono definiti dal Consiglio di amministrazione.....	
	Allo stesso fine l'Ente favorisce inoltre l'apporto e il coordinato utilizzo del volontariato.....	
	All'interno dei servizi socio-sanitari residenziali è garantita l'assistenza religiosa mediante accordi con l'Autorità ecclesiastica locale.....	
	ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE E REGOLE GENERALI.....	
	La gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.....	
	Pertanto, a titolo esemplificativo, l'individuazione delle specifiche attività o iniziative da svolgere, l'individuazione dei singoli beneficiari da accogliere o cui indirizzare le attività, la determinazione delle rette o dei prezzi da praticare, la fissazione delle regole di ammissione e le modalità concrete di erogazione di tali servizi, come anche l'individuazione delle eventuali attività diverse secondarie e strumentali, sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.....	
	Le scelte del Consiglio di amministrazione sono ispirate ai principi della solidarietà sociale, della trasparenza, della parità di trattamento a parità di condizioni, e sono al contempo tese ad assicurare il rispetto del principio della sostenibilità economica e la salvaguardia della continuità aziendale.....	
	Le modalità di ammissione e di funzionamento dei servizi potranno essere regolate attraverso apposito Regolamento Interno.....	
	ART.6 PATRIMONIO.....	
	5	

	Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad	
	essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della	
	propria attività o a seguito di atti di liberalità.....	
	È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del pa-	
	trimonio.....	
	Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al	
	raggiungimento delle finalità istituzionali.....	
	L'Ente provvede alla realizzazione delle finalità con il proprio patrimonio nonché	
	con i proventi derivanti:.....	
	• dalle rette delle persone assistite;.....	
	• da contributi del Comune enti cittadini e privati;.....	
	• dai contributi della ASL per le persone non autosufficienti;.....	
	• da lasciti donazioni, lasciti, legati, ed oblazioni in genere erogati da Enti e pri-	
	vati.....	
	• dalle entrate del 5xmille;.....	
	• dai proventi rinvenienti da eventuali attività diverse, esercitate nei limiti di	
	legge e del presente statuto;.....	
	• da iniziative occasionali di raccolta pubblica fondi, esercitate nei limiti di leg-	
	ge.....	
	• da ogni altra forma di proventi ammessi dalla legge, esercitate nei limiti di	
	legge e secondo i limiti previsti dal presente statuto.....	
	TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	
	ART. 7 - ORGANI.....	
	Sono Organi della Fondazione:.....	
	• il Consiglio di Amministrazione;.....	
	6	

	• il Presidente;.....	
	• l'Organo di controllo.....	
	ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, composto e nomi-	
	nato come segue;.....	
	a. un consigliere è, di diritto, l'arciprete pro-tempore della Collegiata di San	
	Biagio in Cento;.....	
	b. un consigliere è nominato dall'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Bo-	
	logna, su una rosa di tre nomi proposti dall'arciprete pro-tempore della Collegiata	
	di San Biagio in Cento;.....	
	c. un consigliere è nominato dall'arciprete pro-tempore della Collegiata di San	
	Biagio in Cento;.....	
	d. due consiglieri sono nominati dal Comune di Cento.....	
	Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni sino alla data di appro-	
	vazione del bilancio del quarto esercizio e sono sempre riconfermabili nell'incari-	
	co.....	
	I componenti del Consiglio di amministrazione eleggono nel proprio seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Il Presidente è eletto tra i consiglieri di nomina privati-	
	stica.....	
	I Consiglieri che senza Giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecuti-	
	ve decadono dalla carica.....	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al	
	soggetto o ente che ha effettuato la nomina del Consigliere decaduto affinché pos-	
	sa provvedere alla sua immediata sostituzione.....	
	In caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere il sostituto resta in ca-	
	7	

		rica per il periodo previsto per il Consigliere sostituito.....	
		I componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'attività da loro svolta non	
		percepiscono alcun compenso salvo il rimborso di eventuali spese documentate	
		sostenute per ragioni di ufficio.....	
		ART. 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	
		Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi dell'Ente, definendone gli	
		obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della	
		gestione alle direttive impartite.....	
		Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione	
		ordinaria e straordinaria dell'Ente e la gestione del patrimonio.....	
		In particolare, il Consiglio delibera sulle seguenti materie:.....	
		---a) approvazione del Bilancio;.....	
		---b) approvazione di eventuali Regolamenti attuativi;.....	
		---c) decadenza dei Consiglieri;.....	
		---d) nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;.....	
		---e) nomina del revisore legale o della società di revisione, nei casi previsti dalla	
		legge;.....	
		---f) modifiche statutarie e regolamentari;.....	
		---g) scioglimento dell'Ente.....	
		ART. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	
		Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscen-	
		te. Nella stessa seduta Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vi-	
		cepresidente.....	
		Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della fondazione o in altro	
		luogo, nel territorio comunale.....	
		8	

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì svolgersi, in tutto o in parte, anche con l'intervento di uno o più Consiglieri mediante mezzi di telecomunicazione, quali videoconferenza o altre piattaforme elettroniche che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale alla discussione e la possibilità di intervento, nonché la ricezione, trasmissione e visualizzazione di documenti oggetto di delibera, ove tali documenti non siano già stati messi a disposizione dei consiglieri. In tali casi, la riunione si considera giuridicamente tenuta presso la sede.....

Le riunioni consiliari sono ordinarie e straordinarie.....

Il Consiglio si riunisce entro il mese di maggio di ogni anno, per approvazione del Bilancio consuntivo annuale.....

Il consiglio si riunisce inoltre, in via ordinaria, con cadenza almeno bimestrale, per le delibere di competenza.....

Le sedute straordinarie vengono convocate ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente o del Vice-Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti del Consiglio stesso.....

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente mediante apposito avviso scritto, da inoltrare almeno tre giorni prima della data stabilita. L'avviso, contenente il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno è inviato con mezzi ordinari postali o telematici. In caso di urgenza la convocazione deve pervenire, con qualsiasi mezzo, anche telefonico o tramite altri applicativi elettronici, quali "WhatsApp App" o applicazioni simili, con preavviso di almeno 24ore prima della seduta.....

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.....

	Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di alme-	
	no tre Consiglieri. Il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel cor-	
	so dell'adunanza il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel ver-	
	bale.....	
	Non è consentito ai Consiglieri farsi rappresentare.....	
	Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione chiunque	
	riterrà opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trat-	
	tare.....	
	ART. 11 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	
	Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte, in ogni caso, con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, ossia con il voto fa-	
	vorevole di almeno tre membri.....	
	Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voto palese. È tuttavia ammesso il	
	voto segreto, per delibera in tal senso dello stesso Consiglio, quando si tratti di	
	questioni concernenti singole persone.....	
	I Consiglieri possono mettere a verbale le motivazioni di voto.....	
	ART. 12 - IL PRESIDENTE.....	
	Il Presidente:.....	
	----a. ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio;.....	
	----b. convoca il Consiglio di Amministrazione determinando l'ordine del giorno	
	delle sedute;.....	
	----c. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbli-	
	che, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con ogni	
	altra organizzazione interessata al campo di attività dell'ente.....	
	----d. assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri	
	10	

del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza lo richieda riferendone al Consiglio nell'adunanza successiva per la ratifica;.....

.....e. per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone con provvedimento motivato per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale dagli stessi non compiuti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice-Presidente ne fa le veci; la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

.....TITOLO III - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.....

ART. 13 - VERBALI.....

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazioni sono redatti dal Segretario e trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e da tutti i Consiglieri che vi sono intervenuti e dal Segretario verbalizzante.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO.....

L'Esercizio finanziario dell'Ente inizia il primo 1 (uno) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno. È fatto obbligo alla Fondazione di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di maggio, il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, e della Relazione di Missione, redatti secondo le norme del Codice del Terzo Settore. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Il Consiglio di amministrazione può altresì approvare, ove lo ritenga opportuno, il

	bilancio previsionale, entro il mese di gennaio dell’anno corrente cui si riferisce.	
	Il bilancio previsionale, in ogni caso, non costituisce vincolo all’azione e all’as-	
	sunzione delle scelte economiche da parte del Consiglio, e potrà essere adeguato	
	e/o variato nel corso dell’anno.....	
	Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’articolo 13 del Codice del Terzo	
	Settore, ovvero qualora se ne ravvisi l’opportunità, la Fondazione redige il bilan-	
	cio sociale. Il bilancio sociale, ove predisposto, è redatto in senso conforme alle	
	linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore, ed è	
	approvato e pubblicato in conformità alla normativa vigente.....	
	La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente con-	
	nesse.....	
	È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di	
	gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno	
	che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.....	
	ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO.....	
	La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall’organo	
	di controllo, nominato dal Consiglio di amministrazione, secondo le regole del	
	presente statuto.....	
	L’organo di controllo può essere collegiale, ovvero unipersonale su delibere del	
	Consiglio di amministrazione.....	
	Nel caso di organo collegiale l’organo è composto di tre membri effettivi.....	
	In ogni caso i componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le cate-	
	gorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.....	
	L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispet-	
	12	

	to dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza del-	
	le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio socia-	
	le sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative	
	del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale, ove redatto, darà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabi-	
	lito in sede di nomina.	
	Articolo 16 – REVISIONE LEGALE	
	La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codi-	
	ce del Terzo Settore, deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previ-	
	ste dalla legge.	
	La funzione di revisione legale può essere attribuita, a scelta del consiglio di am-	
	ministrazione:	
	(i) all'organo di controllo, anche monocratico, purché si tratti di revisore legale	
	iscritto nel relativo registro, ovvero, in caso di organo di controllo collegiale, qua-	
	lora tutti i componenti dell'organo di controllo siano revisori legali iscritti nel re-	
	lativo registro;	
	(ii) ad un revisore unico, in veste monocratica, revisore legale iscritto nel relati-	
	vo registro;	
	(iii) ad una società di revisione.	
	ART. 17 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO	
	La modificazione dello Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con	
	13	

il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio ed è depositato presso l'autorità di controllo competente.

Una volta che la Fondazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del terzo settore, le eventuali modifiche statutarie devono essere depositate presso il predetto registro.....

-----TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE.

La Fondazione si estingue quando gli scopi di cui all'articolo 3 siano esauriti o cessati o la Fondazione sia nell'impossibilità oggettiva di perseguire i propri scopi.

In merito si fa riferimento all'articolo 27 del Codice Civile.....

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio competente individuato dal Codice del Terzo Settore, è devoluto ad uno o più enti del Terzo settore, individuato/i in sede di delibera di estinzione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.....

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per materie non contemplate dal presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle norme del codice civile e del Codice del Terzo Settore.

F.TO GRAZIANO GRAZI.

F.TO GIUSEPPE GIORGI notaio-

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento formato su supporto cartaceo, da me Notaio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68-ter l. n. 89 del 1913, firmata digitalmente e rilasciata per gli usi di legge.

Cento, 13 (tredici) marzo 2026 (duemilaventisei).

Giuseppe Giorgi notaio – firma digitale